



CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLA GUARDIA E L'ASSOCIAZIONE "INCONTRO" DI VILLA GUARDIA PER LA CESSIONE IN COMODATO DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE E PER LA SUA GESTIONE.

PREMESSO

- 
- che il Comune di Villa Guardia è proprietario dell'immobile situato in via Vittorio Veneto n. 51, identificato al mappale n. 1091, foglio n. 6, del censuario di Maccio, adibito a "Centro diurno per anziani";
 - che in data 23 novembre 1999 si è costituita sul territorio comunale, con la partecipazione di oltre trecento iscritti, l'Associazione "Incontro", il cui statuto è acquisito agli atti;
 - che il comune di Villa Guardia, con deliberazione di Giunta comunale n. 54 in data 8/11/2012 ha stabilito di concedere in comodato all'associazione "Incontro" l'immobile suindicato;

CONSIDERATO

- 
- che l'associazione "Incontro" non ha fini di lucro;
 - che scopo della stessa è l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, con la particolare finalità della promozione di scopi sociali, culturali educativi, ricreativi, di qualificazione e valorizzazione delle persone anziane, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra i sottoscritti:

- geom. Federico Meroni, Responsabile del servizio Patrimonio del comune di Villa Guardia, che interviene nel nome e nell'interesse del comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera c del D.Lvo 267/2000 (di qui in avanti anche "comodante");
- Lidio Giovannone, il quale interviene nella sua qualità di Presidente "pro-tempore" dell'associazione "Incontro", C.F./P.IVA 95063720130, che agisce in nome e per conto della stessa (di qui in avanti anche "comodatario"),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

L'Amministrazione comunale di Villa Guardia concede in comodato al suddetto sodalizio, per lo svolgimento di attività che non perseguono fini di lucro, ma siano indirizzate all'attuazione di iniziative di interesse sociale a favore delle persone anziane per la promozione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, e pertanto conformi ai fini statutari del comune, l'uso dell'immobile di proprietà comunale situato in via Vittorio Veneto n. 51, identificato al mappale n. 1091, foglio n. 6 del censuario di Maccio, meglio evidenziato nella planimetria allegata sotto la lettera "A", con esclusione dei locali siti al piano primo, a cui la comodataria deve in ogni momento consentire l'accesso.

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento l'utilizzo della struttura concessa per attività di pubblico interesse, dando congruo preavviso delle proprie intenzioni al soggetto comodatario.

Il Comune affida altresì all'associazione "Incontro" gli arredi ed attrezzature di cui è dotata la struttura come risultanti dall'elenco che, sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Con la sottoscrizione del presente atto, gli arredi e le attrezzature sono formalmente presi in carico, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente convenzione, da parte dell'associazione, che dovrà mantenerli e conservarli a propria cura e spese provvedendo quando necessario alla sostituzione dei materiali deperiti per l'uso.

Art. 2- DURATA ED ESCLUSIONI DAL TACITO RINNOVO.

La presente convenzione avrà durata di anni dieci, con decorrenza dalla data della stipula, e potrà essere rinnovata per eguale o diverso periodo solo con espresso atto dell'organo competente.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento dall'Amministrazione comunale, senza che il comodatario eccepisca alcunché, a qualsiasi titolo, per motivi di interesse pubblico o per inosservanza da parte del comodatario delle norme contenute nella presente convenzione, e comunque nel caso in cui l'associazione "Incontro" non garantisca le prestazioni di gestione e manutenzione ordinaria indicate nei successivi articoli 3 e 4.

Ricorrendo le ipotesi di cui al comma precedente, il comodatario sarà tenuto, a proprie cure e spese, a lasciare liberi i locali da persone e/o cose nel termine di tre mesi dall'apposita richiesta scritta inoltrata dal Comune.

Nel caso in cui la convenzione sia risolta per esigenza di interesse pubblico, il Comune, previa verifica del permanere dell'interesse pubblico al sostegno dell'associazione stessa, si impegnerà a ricercare un'altra sede idonea a consentire all'associazione "Incontro" il proseguimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 3- ORDINARIA GESTIONE E MANUTENZIONE.

L'associazione "Incontro" di impegno, a proprie cure e spese, ad assicurare l'ordinaria manutenzione dell'immobile ad essa affidato con la diligenza necessaria, come da elenco delle operazioni ed attività redatto dall'Ufficio Tecnico comunale ed allegato alla presente sotto la lettera "C", ad eseguire interventi di manutenzione di piccola entità, nonché a garantire, sotto la propria esclusiva responsabilità, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di conduzione e gestione del centro anziani da parte di chi si trovi in esso.

In caso di incuria il Comune assegnerà al comodatario un termine perentorio entro il quale provvedere e, accertato l'inadempimento, provvederà a sostituirsi ad esso addebitandogli le relative spese, senza altra formalità.

Sono a carico del comune le spese di manutenzione straordinaria, sempre che esse non siano state causate da incuria del comodatario.

A tale scopo il comodatario si impegna a segnalare con la necessaria tempestività la presenza di fatti o situazioni che rendano necessario l'intervento di competenza del comune, dandosi atto che un eventuale ritardo nella comunicazione predetta tale da rendere più onerose le opere connesse o causare un aggravamento del danno all'immobile ed alle attrezzature ed arredi affidati, determinerà automaticamente l'attribuzione al comodatario dell'onere degli interventi necessari.

Sono a carico del Comune le spese relative all'energia elettrica, mentre sono a carico dell'associazione "Incontro" le spese di riscaldamento, acqua, gas, telefono e pulizia dei locali.

Art. 4 – GESTIONE SPACCIO RICREATIVO.

La gestione dello spaccio ricreativo è di competenza dell'associazione "Incontro", la quale è autorizzata ad affidarla a soggetto di sua scelta, individuato tra quelli aventi i requisiti di legge. La somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci è sottoposta ad autorizzazione comunale.

Art. 5 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE.


L'associazione "Incontro" ha predisposto apposito regolamento di gestione della struttura affidata, allegato alla presente convenzione sotto la lettera D, e si impegna a farlo rispettare ai suoi soci.

Art. 6 – IMPEGNI DEL COMUNE.

Il comune si impegna, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste del bilancio preventivo, a sostenere anche economicamente l'associazione.

Art. 7 – RESPONSABILITA'.

L'associazione "Incontro" ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile nei confronti dei soci, degli associati e dei terzi, per i rischi connessi all'attività svolta dall'associazione medesima quale gestore del Centro Anziani, nonché polizza per il rischio di incendio, furto e rischi vari in relazione alla struttura



affidata in comodato ed al suo contenuto, la cui documentazione è acquisita agli atti. L'associazione si impegna a mantenere la copertura assicurativa per tutta la durata della convenzione.

Il Comune rimane sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in dipendenza dell'utilizzo dell'immobile da parte dell'associazione "Incontro", che si intendono, tutti, nessuno escluso, a carico del comodatario.

Art. 8 – RICONSEGNA

Alla scadenza della convenzione, l'immobile e gli arredi affidati all'associazione "Incontro", come da elenco allegato sotto la lettera "B", dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione e manutenzione all'Amministrazione comunale, salvo eventuale ulteriore rinnovo.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si farà riferimento alle disposizioni normative contenute negli articoli 1803 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.


La presente convenzione consta di tre facciate intere e parte della quarta fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

Villa Guardia, 22 Novembre 2012

Per l'associazione "Incontro"

Lidio Giovannone – Presidente



Centro per Anziani
Associazione
"INCONTRO"

22079 Villa Guardia - Via V. Veneto, 5
C. F. 95063/20130

Per il comune di Villa Guardia

geom. Federico Meroni – Responsabile area Patrimonio

